



COMUNE DI BRISSAGO

ORDINANZA PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE

Alimentati con olio o gas e potenza termina pari o inferiore a 1MW, legna con potenza termina pari o inferiore a 70 kW

IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

Richiamati l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987, nonché le vigenti norme federali e cantonali in materia di impianti di combustione,

ORDINA

Art. 1

Principio

¹ Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio, gas e legna (art. 13 OIAI).

² La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio o gas ≤ 1 MW e legna ≤ 70 kW esistenti sul territorio comunale in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.

³ Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio di causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni, l'ammontare della tassa è definita nell'allegato 1, punto 1, cpv. 1 lett. b1 del RLaLPAmb.

⁴ I controlli di impianti alimentati con olio o gas ≤ 1 MW e legna ≤ 70 kW possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dalla SPAAS.

Art. 2¹

Ciclo dei controlli e avviso di controllo

¹ I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone, essi comprendono due stagioni di riscaldamento (a partire dal 1° Ottobre di un anno al 30 settembre di 2 anni successivi) e quindi non corrispondono a due anni civili. Il loro rispetto deve essere ossequiato da parte di tutti gli enti, sia pubblici che privati.

² Nel corso di ogni ciclo di misura tutti gli impianti soggetti a controllo periodico devono essere misurati, con questo sistema operativo la scadenza tra i controlli ufficiali è mediamente di 2 anni, ma sono possibili abbreviazioni o prolungamenti delle scadenze tra un ciclo e l'altro.

Non tutti gli impianti hanno la periodicità di misura ogni 2 anni, ma a seconda del tipo di impianto l'OIAAt o il diritto cantonale prevedono anche dei termini di controllo ogni 4 anni, rispettivamente ogni 6: i punti che seguono ne dettagliano l'applicazione.

³ Per tutti gli impianti che funzionano più di 50 (allegato 2 OIAAt) o 100 ore (allegato 3 OIAAt) l'anno alimentati a olio, i motori stazionari e gli impianti industriali (categoria 5), rispettivamente gli impianti a gas che non ricadono nella casistica seguente (punto 4.), il ciclo di misura avviene ogni 2 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 1 anno fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 2 stagioni di riscaldamento.

⁴ Per gli impianti domestici a gas che funzionano più di 100 ore l'anno e rispettano tutti i valori limite, quelli alimentati a olio che dall'esito della misurazione sono considerati " Eco-impianti " (art. 6 cpv. 2 DirCC) e gli impianti a legna (categoria 6) il ciclo di misura avviene ogni 4 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 3 anni fermo restando che l'impianto mediamente sarà controllato 1 volta ogni 4 stagioni di riscaldamento.

⁵ Per gli impianti d'emergenza che funzionano meno di 50 ore l'anno, segnatamente i gruppi elettrogeni diesel, il ciclo di misura avviene ogni 6 anni: il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo e il successivo non sia inferiore a 4 anni fermo restando che l'impianto sarà controllato mediamente 1 volta ogni 6 stagioni di riscaldamento.

⁶ Le prime misurazioni, i controlli su reclamo e i controlli supplementari sono indipendenti dalla misurazione periodica: per la prima misurazione (collaudo) vale quanto statuito dall'art. 13 cpv. 2 OIAAt, per i controlli su reclamo vengono effettuati su segnalazione di terzi e il costo è a carico della parte soccombente; i controlli supplementari si effettuano quando l'impianto viene contestato o non rispetta il termine di risanamento imposto. Eventuali controlli per sondaggio possono essere effettuati su disposizione delle autorità competenti (comuni e Cantone) senza costi a carico del proprietario.

⁷ I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Municipio.

⁸ Il controllore valuta globalmente lo stato degli impianti, dei suoi aggregati e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a), 5 cpv. 2 lett. a) e b) ROIAAt secondo la lista di controllo MT2 "Esecuzione dei controlli ufficiali" edita dalla Commissione per il controllo della qualità (QSK-FK), attenendosi diligentemente alla DirCC.

Lui stesso decide i provvedimenti necessari tramite la stesura di un rapporto che descrive l'esito del controllo, informandone il proprietario o gestore dell'impianto.

Art. 3¹

Obblighi del
proprietario

¹ Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).

² Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti di combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi. La periodicità degli interventi è disciplinata dalla direttiva antincendio -Impianti termotecnici (DA 24-15) del 6 dicembre 2023

³ Il proprietario dell'impianto deve in particolare

- a. **Art. 46 LPAmb** – Obbligo d'informare il controllore incaricato
“ ¹ Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini ”
- b. **Art. 14 OIAt** – Permettere l'esecuzione delle misurazioni
“ ³ Il titolare dell'impianto da controllare deve, su istruzioni dell'autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili ”
- c. **Art. 6 cpv. 2 ROIAt** – Obblighi del proprietario: annunciare gli impianti
“ b) Notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti ”

Art. 4¹

Controllore
incaricato

¹ Il controllore ufficiale designato dal comune per questi controlli viene scelto dal Municipio tramite concorso. La delibera o il rinnovo viene pubblicato sull'albo comunale e sul sito del Comune.

² Privacy e neutralità: il controllore incaricato non può svolgere sul territorio giurisdizionale a lui assegnato altre attività commerciali direttamente o tramite ditte a lui riconducibili con attività affini (vendita, installazione o manutenzione di impianti) che causerebbero conflitti d'interesse. Esso garantisce la privacy e non può subappaltare a terzi l'incarico.

Art. 5

Doveri e
compiti del
controllore
incaricato

¹ Al controllore incaricato competono: l'apparecchio di misura (Messgeräte o Computer di misura) dei gas combusti come da cifre 2.1 e 2.3 delle Raccomandazioni per la misurazione delle emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio extra-leggero, gas o legna (RMis) edizione 2018.

² A lui incombono l'esecuzione tecnica e quella amministrativa compreso il piano di lavoro, l'invio degli avvisi di controllo ai proprietari, i controlli stessi e ogni altra occorrenza prevista nel rispetto delle direttive cantonali.

³ È tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.

⁴ Il controllore trasmette mensilmente la situazione relativa ai controlli effettuati, perlomeno durante il periodo di controllo nel Comune, dei dati tramite l'applicativo ConComDat alla SPAAS e all'Ufficio tecnico comunale se richiesto.

⁵ Il controllore trasmette inoltre i dati relativi alla fatturazione tramite l'applicativo ConComDat all'Amministrazione comunale su indicazioni della stessa, la quale sarà curata dai servizi comunali che a loro volta ritorneranno al controllore il file da riprendere nel ConComDat per aggiornare la situazione del fatturato.

⁶ In generale il controllore incaricato è tenuto a svolgere le sue mansioni nel rispetto della legislazione in materia vigente attenendosi alle Direttive per i controlli della combustione (DirCC) emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS).

Art. 6

Categorie e
tariffe impianti

Gli impianti di combustione sono suddivisi nelle seguenti categorie tariffarie

- a) **Categoria 1** – Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio o gas:
 - bruciatore a evaporazione (stufa a nafta)
 - bruciatore a gas atmosferico
 - bruciatore a gas ad aria soffiata
 - bruciatore a olio ad aria soffiata
- b) **Categoria 2** – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio o gas:
 - bruciatore a gas atmosferico
 - bruciatore a gas ad aria soffiata
 - bruciatore a olio ad aria soffiata
- c) **Categoria 3** – Impianti a 2 stadi di potenza, o con potenza modulante e 2 combustibili:
 - bruciatore a olio o gas a 2 stadi
 - bruciatore a olio o gas modulante
- d) **Categoria 4** – Motori stazionari
 - Impianti ibridi e di cogenerazione a gas
 - Gruppi elettrogeni e compressori diesel
- e) **Categoria 5** – Impianti art. 5 lett. c) + f) DirCC
 - Impianti in vena d'aria
 - Impianti radianti e impianti speciali
- f) **Categoria 6** – Impianti a legna ≤ 70 kW
 - Impianti alimentati a pellet / cippato / legna, carica automatica con circuito idraulico
 - Impianti alimentati a legna / mattonelle / carbone, carica manuale con circuito idraulico
 - I forni pane / pizza a legna / pellet a uso professionale (forni industriali)
 - Le stufe ad accumulazione e gli impianti costruiti sul posto (impianti individuali)

Art. 7

Tasse per il controllo periodico

¹ Le tasse per la prima misurazione e il controllo periodico, sono definite come segue.

- a) Impianti di categoria 1 – Fr. 100.00 (Tassa cantonale compresa)
- b) Impianti di categoria 2 – Fr. 120.00 (Tassa cantonale compresa)
- c) Impianti di categoria 3 – Fr. 160.00 (Tassa cantonale compresa)
- d) Impianti di categoria 4 – Fr. 120.00 (Tassa cantonale compresa)
- e) Impianti di categoria 5 – Fr. 120.00 (Tassa cantonale compresa)
- f) Impianti di categoria 6 – Fr. 220.00 (Tassa cantonale compresa)

² Le tasse per condizioni particolari sono definite come segue:

- a) A partire dal 2° spostamento di un appuntamento è dovuto un supplemento Fr. 20.00.
- b) Per ogni appuntamento mancato è dovuta una tassa supplementare di Fr. 50.00.

Art. 8¹

Tasse per altri controlli

¹ In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tasse definite all'art. 7 di cui sopra, come meglio descritto all'art. 10 cpv. 4 DirCC.

² Per gli impianti risultati non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni. Sulla base dell'attendibilità di quanto dichiarato, il controllore decide se effettuare un controllo supplementare o se accettare la misura di regolazione.

→ Tassa per la registrazione nel ConComDat – Fr. 20.00

³ Richiamo e registrazione certificato comprovante la pulizia dello spazzacamino (RPA).

→ Tassa per la registrazione del rapporto spazzacamino unica – Fr. 20.00

⁴ Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un sollecito di regolazione.

→ Tassa unica di sollecito – Fr. 100.00

⁵ Per gli impianti riscontrati non conformi nel loro complesso e/o le rispettive condizioni di esercizio giusta l'art 4 cpv.2, il controllore o il Municipio ordina i provvedimenti necessari e dopo 30-60 giorni provvede con una verifica per constatarne la conformità.

→ Tassa unica per il controllo di verifica – Fr. 80.00 (Tassa cantonale compresa)

⁶ Per gli impianti che funzionano meno di 100 ore l'anno e muniti di contatore non manipolabile, vengono periodicamente registrate le ore di funzionamento trasmesse su richiesta del controllore incaricato.

→ Tassa per la registrazione delle ore di funzionamento nel ConComDat – Fr. 20.00

Art. 9

Tasse per
prestazioni
particolari

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 DirCC. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse all'applicazione della legge in materia, saranno prelevate le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb).

- a) Diffida per la mancata regolazione – Fr. 150.00
- b) Diffida per il mancato risanamento – Fr. 200.00
- c) Ordine di messa fuori esercizio forzata – Fr. 150.00
- d) Messa fuori esercizio forzata (MFEF) – Fr. 350.00
- e) Mancata presenza durante la MFEF – Fr. 150.00
- f) Altre prestazioni → tariffa oraria a regia) – Fr. 100.00
- g) Solleciti scritti in forma raccomandata – Fr. 10.00
- h) Mancata notifica nuovo impianto – Fr. 100.00

Art. 10

Debitore

¹ Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare/controllato o dal detentore dello stesso.

² La fattura viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.

³ La decisione sull'ammontare della fattura cresciuta in giudicato, è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LEF.

Art. 11

Disposizioni
abrogative

È abrogata l'Ordinanza municipale sugli impianti a combustione del 7.1.2020

Art. 12

Entrata in
vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorso ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

(V. Marcacci Rossi)

(Avv. G. Cotti)

¹ Risoluzione municipale n. 3584 del 04.03.2024.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 05.03.2024 e il 18.04.2024.

Risoluzione municipale n. 5292 del 07.01.2020.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 09.01.2020 e il 08.02.2020.